

Segrup

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 201/2001

OGGETTO: Quesito sulla possibilità per un segretario comunale di iscriversi nel Registro delle Imprese.

L'anno **duemilauno** addì **14** del mese **giugno** alle ore **11.15** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **SUSTA** Avv. Gianluca *Presidente*
- **PORPORA** Prof. Giuseppe *Vicepresidente*
- **D'ALESSIO** Prof. Gianfranco *Consigliere*
- **DI RONZA** Dott.ssa Anna *Consigliere*
- **NALDONI** Dott. Luigi *Consigliere*
- **MOFFA** Dott. Silvano *Consigliere*
- **SORTINO** Edoardo *Consigliere*
- **TALARICO** Dott. Carmine *Consigliere*

Presente
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO

Presiede la seduta il **Vice Presidente Prof. Giuseppe Porpora**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

DELIBERAZIONE N.201

DEL 14 GIUGNO 2001

Oggetto: Quesito sulla possibilità per un segretario comunale di iscriversi nel Registro delle Imprese.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota n.1161 del 30 maggio 2001 con cui la Sezione regionale Puglia ha chiesto a questa Agenzia parere in ordine alla possibilità per un segretario comunale di iscriversi nel Registro delle Imprese ed in particolare di esercitare attività d'impresa nel settore turistico per la gestione di un impianto balneare;

Visto l'art.97, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ai sensi del quale il segretario comunale e provinciale è dipendente dell'Agenzia. Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto l'art.1, comma 1, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, ai sensi del quale l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha personalità di diritto pubblico;

Visto l'art.53, comma 1, del d.lgs.30 Marzo 2001, n.165, che richiama la disciplina delle incompatibilità di cui all'art.60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, ai sensi del quale l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

ministro competente;

Considerato che, ai sensi della predetta normativa, il segretario comunale e provinciale è da qualificarsi come dipendente pubblico ed in quanto tale rientra nell'ambito di applicazione dell'art.53, comma 1, del d.lgs.30 Marzo 2001, n.165;

Ritenuto che l'iscrizione nel Registro delle Imprese presuppone lo svolgimento di un'attività economica incompatibile con la qualifica di pubblico dipendente;

Ad unanimità di voti:

DELIBERA

1. di interpretare la normativa vigente in materia di attività imprenditoriale per i pubblici dipendenti nel senso che anche per i segretari comunali e provinciali vige il divieto di svolgere qualsivoglia attività imprenditoriale in quanto incompatibile con le funzioni dagli stessi rivestite.
2. Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.